

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3416

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MARABINI, MENEGHETTI, MICHELI, MORA, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PUCCI, TANTALO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, PISONI, ZURLO

Presentata il 18 maggio 1982

Interventi nel settore agricolo mediante l'utilizzazione del fondo investimenti ed occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto l'andamento degli stanziamenti in agricoltura ha registrato rilevanti slittamenti e tagli di spese, previste in leggi di incentivazione agricola, nell'ambito della manovra finanziaria posta in essere dal Governo per combattere l'inflazione.

Riduzioni e slittamenti di spesa che sembrano in contrasto con gli orientamenti espressi dal Parlamento, che ha varato recentemente importanti leggi di sostegno di alcuni comparti del settore agricolo, e dallo stesso Governo che, nel piano a medio termine, colloca il settore agricolo ad un livello di priorità analogo a quello energetico, in vista della riduzione della dipendenza dall'estero dei nostri approvvigionamenti di materie prime.

Nel quadro generale dei programmi per gli investimenti assumono pertanto un rilievo particolare gli ordini del giorno approvati dal Senato e dalla Camera nel corso della discussione della legge finanziaria 1982, con i quali si impegna il Governo a destinare al settore agricolo una consistente aliquota del fondo per gli investimenti, di cui all'articolo 3 della stessa legge.

In particolare è indispensabile garantire agli operatori del settore una più ampia possibilità di ricorso al credito, tenendo conto dell'aumento dei tassi minimi agevolati a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agrario, recentemente disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 1982.

Con riferimento dunque alla volontà espressamente manifestata dal Ministro del tesoro nel corso dell'approvazione dell'ordine del giorno alla Camera, di destinare, con specifici provvedimenti legislativi, « una importante quota dei 6.000 miliardi » del predetto fondo « a finanziare progetti agricoli in grado di sviluppare l'occupazione e di migliorare la bilancia dei pagamenti » ed inoltre, agli interventi registrati dalle diverse parti politiche a sostegno della stessa iniziativa, si sottopone all'approvazione del Parlamento la presente proposta di legge che vuole dare concreto seguito all'ordine del giorno in questione.

Con tale provvedimento si intende destinare ad interventi nel settore agricolo la quota di 500 miliardi del predetto fondo investimenti ed occupazione, con riferimento ai programmi regionali della legge n. 403 del 1977.

L'indicazione di tale legge è giustificata dal fatto che, nella sua concreta applicazione, ha consentito alle regioni una più

agevole manovra di spesa, non creando, di conseguenza, residui passivi, ma anzi registrando impegni attivi sui futuri finanziamenti.

I produttori agricoli attendono provvedimenti che consentano una ripresa degli investimenti, soprattutto dopo il negativo andamento dell'annata 1981, che può ritenersi tra le peggiori del dopoguerra, sia sul piano produttivo che su quello dei ricavi e, quindi, degli investimenti.

Inoltre, si prevede un incremento della somma di 100 miliardi del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, per far fronte alle elevate esigenze di dotazione di macchine e connesse attrezzature da parte delle aziende agricole, singole ed associate.

A tale riguardo, si può ricordare che le attuali disponibilità del fondo si aggirano, tenendo anche conto delle integrazioni disposte dalla legge n. 423 del 1981, intorno ai 150 miliardi, a far fronte di un fabbisogno superiore ai 400 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'anno 1982 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei programmi regionali di intervento nel settore agricolo previsti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, di cui 50 miliardi per gli interventi disposti dall'articolo 5 della stessa legge.

ART. 2.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, relativamente all'esercizio finanziario 1982.

Al riparto della somma di cui al comma precedente si provvede con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493.

ART. 3.

All'onere di 600 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.